## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

103/2014 Luglio/11/2014 (\*) Napoli 18 Luglio 2014

Il Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello n° 19 del 26 giugno 2014 fornisce interessanti chiarimenti in ordine alla fruizione dei tre giorni di permesso al mese per assistere persone con handicap in situazione di gravità regolati dall'art. 33 della legge n°104/1992 come modificato dall'art. 24 della legge n°183/2010.

Il Ministero, in particolare, chiarisce che tali permessi possono essere chiesti anche per parenti o affini entro il terzo grado se costoro non hanno coniuge o genitori che possano assisterli.

Le associazioni ANQUAP e CIDA hanno avanzato <u>istanza d'interpello</u> per conoscere la <u>corretta interpretazione dell'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992</u>, così come modificato dall'<u>art. 24, L. n. 183/2010</u>, concernente il diritto del lavoratore dipendente di fruire di <u>tre giorni di permesso</u> mensile retribuito per l'assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità.

In particolare, gli istanti hanno chiesto se l'ipotesi di fruizione di detti permessi, a favore di un parente o affine entro il terzo grado, possa **prescindere dalla presenza in famiglia di un parente di grado inferiore** che possa assistere la persona disabile.

Al riguardo, a parere del Ministero, occorre muovere dalla lettura dell'art. 33, comma 3, così come modificato dell'art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010.

La disposizione prevede che - a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno - il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Pertanto, affinché il lavoratore possa chiedere i tre giorni di permesso per assistere un parente di terzo grado (*id*: bisnonni, pronipoti, zii) o un affine di terzo grado (*id*: i parenti del coniuge) **è sufficiente**, quindi, che **i genitori o il coniuge** della persona con handicap si trovino in una delle seguenti condizioni: abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.

Una diversa interpretazione, considera il Dicastero, cioè consentire l'estensione al terzo grado solo quando tutti i soggetti prioritariamente interessati (coniuge, parente o affine entro il secondo grado) si trovino nella impossibilità di assistere il disabile, finirebbe per <u>restringere fortemente la platea dei soggetti interessati.</u>

In conclusione, si ritiene, pertanto, che al fine di consentire la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 ai parenti o affini entro il terzo grado debba essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma, a nulla rilevando invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell'ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado.

Si ricorda, altresì, che <u>non possono essere riconosciuti permessi a più</u> <u>lavoratori congiuntamente per l'assistenza della stessa persona</u> affetta da handicap in ossequio al principio del <u>referente unico</u> introdotto dall'art. 24 della legge n° 183 del 2010. Tale referente può essere, invece, temporaneamente sostituito previa presentazione di specifica istanza.

Per contro, un lavoratore dipendente potrebbe chiedere i <u>permessi per</u> <u>assistere più familiari affetti da grave handicap</u>, se si tratta del coniuge o

di un parente o affine entro il primo o il secondo grado e se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

## Ad maiora

## IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN